



REGOLAMENTO ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO

Elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 4 novembre 2021 con delibera n. 80 in relazione alle LINEE DI ORIENTAMENTO, Legge 21 maggio 2017, e alle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, 13 GENNAIO 2021

Il presente Regolamento integra le disposizioni già in vigore all'interno dell'istituzione scolastica Liceo "Tommaso Campanella".

La violazione, da parte degli alunni, delle disposizioni del presente regolamento è sanzionata, secondo le norme sulle sanzioni scolastiche previste dalla normativa in vigore.

Il Regolamento si applica, ovviamente, interpretando le condotte descritte alla luce dell'età degli alunni coinvolti e di tutte le circostanze del caso concreto.

Gli organi scolastici sono competenti esclusivamente per l'adozione delle sanzioni di natura amministrativa connesse alle violazioni del presente regolamento mentre gli ulteriori ed eventuali profili di natura civile e penale sono regolati dalla legislazione in vigore.

Lo strumento disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una **funzione educativa**. Per assolvere a tale funzione è necessario che le procedure disciplinari siano contrassegnate da una specifica attenzione alla **certezza ed alla tempestività degli interventi**.

Le sanzioni previste si ispirano al principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa (D.P.R. 235/2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e al principio di riparazione del danno (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Le sanzioni sono finalizzate alla maggiore **responsabilizzazione e al recupero** dell'alunno, anche attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2), in quanto, come indicato nel D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, nel sanzionare "si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere **consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta** contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato."

Alla luce di quanto affermato, è previsto, pertanto, che ogni provvedimento sanzionatorio sia integrato con azioni educative di responsabilizzazione e/o percorsi educativi di recupero.

Sono parti integranti del presente Regolamento altri due documenti: il Protocollo di emergenza e la Politica antibullismo.

Art.1 Tavola sinottica Azioni e provvedimenti

Tipologia di atto sanzionabile	Provvedimento sanzionatorio	Azioni educative di responsabilizzazione e percorsi educativi di recupero	Soggetto competente
<p>Cyberbullismo Diffusione a terzi, in modo non autorizzato, di audio, foto o video perpetuata in violazione delle vigenti norme sulla privacy.</p> <p>Cyberbullismo Riprese audio, foto o video effettuate e diffuse a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle vigenti norme sulla privacy. Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, e poi inserite integralmente in un blog pubblico (outing estorto o trickery).</p> <p>Cyberbullismo Pubblicazione all'interno di comunità virtuali - classe virtuale, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, ecc.- di commenti crudeli, calunniosi e denigratori. Atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deridere o ad escludere (esclusione).</p>	<p>In caso di: Violazione di grado lieve/ medio e occasionale/sporadica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nota disciplinare sul registro elettronico**; ● comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa da parte del DS*)**. <p>Violazione grave e reiterata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno*; ● sospensione temporanea del diritto a partecipare ad attività complementari (ad esempio, visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche)**; ● sospensione da 1 a 5 giorni**. <p>Violazione gravissima e reiterata/recidiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sospensione da 5 a 15 giorni** oppure sospensione per lasso di tempo superiore****; ● denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato*; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rafforzamento del Percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto (altri ruoli ostili: gregari e astanti); ● Azioni a supporto della vittima, anche attraverso forme di peer tutoring/ peer education e supporto psicologico; ● Azioni educative volte a potenziare -nel bullo- empatia e autocontrollo, abilità di dialogo, comunicazione e negoziazione, comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali, consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem; ● Richiesta di comportamenti attivi di natura riparatoria risarcitoria a vantaggio della vittima e dei suoi familiari e/o della comunità scolastica (es. svolgimento di attività di assistenza o 	<p>DS*</p> <p>Docenti del Consiglio di Classe **</p> <p>Referente Bullismo e Cyberbullismo e membri della Commissione (azione di supporto e monitoraggio delle decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe)***</p> <p>Consiglio d'Istituto****</p>

<p>Cyberbullismo Uso di un linguaggio aggressivo e/o offensivo e/o lesivo della dignità altrui nell'ambito dei social network (flaming). Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (harassment). Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (cyberstalking).</p> <p>Cyberbullismo Propaganda e teorizzazione di forme di discriminazione ai danni di soggetti fragili.</p> <p>Cyberbullismo Sexting* ossia l'invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale.</p>	<p>● segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti)*.</p>	<p>di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate).</p>	
<p>Bullismo fisico Comportamento fisicamente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo.</p> <p>Bullismo verbale/relazionale diretto e/o indiretto Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, esclusione, denigrazione).</p>	<p>come sopra</p>	<p>come sopra</p>	<p>come sopra</p>

Art.2 Tavola sinottica COMPORTAMENTI NON ACCETTATI

Il Liceo “Tommaso Campanella” descrive, qui di seguito, i comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo che **NON ACCETTA** in quanto lesivi dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico nonché dei principi/valori basilari in una comunità educante:

FORME DI BULLISMO	REATI / DESCRIZIONE IN ASTRATTO DELLA CONDOTTA	COMPORTEMENTI NON ACCETTATI
Bullismo diretto, verbale e fisico, indiretto Cyberbullismo	Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.) È punito [...] chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, ripetutamente molesta, assume comportamenti aggressivi o vessatori nei confronti di un altro compagno di scuola causando in lui un perdurante stato d'ansia o paura ad es. prendendolo in giro, insultandolo, appropriandosi dei suoi oggetti (diario, giubbotto, libri, ecc.), costringendolo a compiere atti contrari alla sua volontà, quali: consegnare soldi o la propria merenda, rubare la merenda o altri oggetti altrui, comprare sigarette, passare i compiti, danneggiare qualcosa, aspettandolo all'uscita da scuola per umiliarlo o deriderlo, ecc.</i>
Bullismo indiretto	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...], e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, [...], o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che aiuta il compagno, che ha commesso atti di bullismo, ad eludere o sviare le attività di ricerca della verità dei fatti svolte dagli addetti della scuola</i>
Bullismo diretto, fisico	Percosse (art. 581 c.p.) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, colpisce un altro compagno di scuola, con schiaffi, pugni, calci, pizzichi, stratonamento o altro. Non è accettato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, umilia, deride o schernisce un altro compagno di scuola. Non è accettato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, istiga un compagno di scuola a commettere atti di violenza verso se stesso o altri compagni.</i>
Bullismo verbale, indiretto Cyberbullismo	7) Diffamazione (art. 595 c.p.) Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che diffonde in presenza di più persone informazioni false, offese, pettegolezzi, soprannomi denigratori o calunnie sul conto di un altro alunno o dei componenti del suo nucleo familiare, ad es. tramite bigliettini con offese e parolacce o un social network, producendo in alcuni casi l'esclusione dal gruppo classe/scuola.</i>
Cyberbullismo	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) Chiunque produce o detiene o, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico relativo a minorenni, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che realizza foto o videoriprese di un altro compagno in situazioni intime</i>

	immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, è punito ...	
Bullismo diretto, fisico	9) Sequestro di persona (art. 605 c.p.) Chiunque priva taluno della libertà personale è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, priva un compagno della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, ad es. rinchiudendolo in una stanza, per un tempo apprezzabile, anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo; oppure collocandosi in gruppo tutti attorno ad un compagno impedendogli di allontanarsi, con violenza o minaccia, per un tempo apprezzabile, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico	10) Violenza Sessuale (art. 609 bis c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che costringe il compagno/a a compiere o subire atti sessuali, compresi atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili</i>
Bullismo diretto, fisico	11) Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere; ovvero la fa assistere al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali, è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che fa assistere il compagno/a ad atti sessuali o mostra materiale pornografico</i>
Bullismo diretto	12) Furto (art. 624 c.p.) Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che sottrae a un compagno beni di sua appartenenza, quali materiali necessari per la didattica, elaborati da consegnare ad un docente, indumenti, orologi, ecc. indipendentemente dal valore di questi</i>
Bullismo diretto, fisico o verbale	13) Rapina (art. 628 c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito ..	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno con minacce o violenza fisica sottrae al compagno beni di sua appartenenza, compreso il denaro</i>
Bullismo diretto, fisico o verbale	14) Estorsione (art. 629 c.p.) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che con atti prevaricatori o vessatori costringe un altro alunno a consegnare denaro o altri oggetti di sua appartenenza, indipendentemente dal valore commerciale di questi, ovvero a fare o omettere qualcosa, ad es. consegnare i propri elaborati, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico	15) Danneggiamento (art. 635 c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico ... , è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che distrugge, disperde, rovina o rende, in tutto o in parte, inservibile, qualcosa che appartiene al suo compagno con violenza alla persona o con minaccia, sia che si tratti di abiti sia di altri oggetti ad es. materiali ad uso didattico, elaborati di qualsiasi genere o oggetti personali</i>

Bullismo indiretto	16) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo, ... ovvero: indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato.	<i>Non è accettato il comportamento di due o più alunni che stabilmente si coalizzano per organizzare atti illeciti, infrazioni disciplinari a danno di uno o più altri compagni di scuola</i>
Bullismo diretto, verbale	17) Minaccia (art. 612 c.p.) Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che, da solo o in gruppo, adotta comportamenti intimidatori nei confronti di un altro alunno o prospetta a lui/lei un danno ingiusto come percosse, rivelazione di segreti, diffusione di voci false o calunnie, distruzione di oggetti personali, ecc.</i>
Bullismo diretto, fisico o verbale	18) Violenza privata (art. 610 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito ...	<i>Non è accettato il comportamento dell'alunno che costringe un altro alunno a compiere un atto non voluto con prevaricazione; è punito più gravemente l'alunno che costringe un altro a compiere un'infrazione disciplinare ad es.: rubare qualcosa di un terzo alunno</i>

Art. 3 Definizione di Bullismo e Cyberbullismo

1. Si definisce BULLISMO ogni azione di prevaricazione e sopruso, reiterata nel tempo, messa in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.

2. Requisiti del bullismo sono:

- l'intenzionalità della condotta: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione)
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo e sono ripetute
- l'asimmetria nella relazione: squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce
- l'incapacità della vittima di difendersi: la vittima è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati
- la paura: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni

3. Il fenomeno può assumere forme differenti:

a) bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale)

b) bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

4. Il cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.

Art. 4 – Azioni configuranti i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

1. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo, senza pretesa di esaustività:

- Violenza fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- Violenza psicologica o verbale: manifesta (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosta (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc...)
- Violenza relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc...) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). L'intimidazione del gruppo
- Nuocere con intenzionalità
- Isolamento della vittima

2. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo, senza pretesa di esaustività:

- Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Art. 5 – Responsabilità delle figure operanti nella comunità scolastica

1. Ogni figura operante all'interno dell'Istituzione Scolastica assume un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione e nella lotta ai fenomeni del bullismo e di cyber bullismo.

2. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti sia al personale docente, al personale Ata ed anche ai genitori

- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

2. Il referente del Bullismo e Cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale
- coordina, con il supporto dei colleghi, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione

3. Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno

4. Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva

4. Il singolo docente:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni

5. I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura)

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità
- conoscono il codice di comportamento dello studente
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio

6. Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale
- possono operare come tutor per altri studenti
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola (mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti
- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Art. 6 – Utilizzo degli strumenti elettronici personali

1. Gli studenti non possono utilizzare – salvo casi particolari e per motivi strettamente didattici e sotto la supervisione del docente - gli strumenti personali – cellulari, tablet ecc.

L'utilizzo del cellulare è consentito eccezionalmente, in caso di urgenza per comunicazioni tra gli alunni e le famiglie, su autorizzazione del docente quando non sia possibile la chiamata dal telefono della scuola. In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente che annoterà la violazione sul registro di classe. Il dispositivo verrà riconsegnato, dal Dirigente Scolastico, allo studente al termine delle lezioni, o al genitore dello stesso. Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, "le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone", a seguito di violazioni delle disposizione che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici.

2. I docenti non possono utilizzare, durante le ore di lezioni, il cellulare, mentre è loro consentito l'uso di altri dispositivi elettronici personali solo a scopo didattico ed integrativo di quelli scolastici disponibili.

3. Il personale della scuola, durante l'orario di servizio, è consentito l'utilizzo del cellulare, solo per comunicazioni personali di carattere urgente.

Art. 7 – Intervento dell'Istituzione Scolastica nei casi di Bullismo e Cyberbullismo

1. Gli alunni e le alunne non sono responsabili penalmente delle loro azioni fino al compimento del 14° anno di età. Secondo le vigenti norme delle condotte illecite dei minori degli anni 14 rispondono i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli alunni e le alunne di età compresa tra i 14 e i 18 anni, possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

3. La normativa vigente (Legge n. 86 del 26 aprile 1990) attribuisce la qualità di pubblico ufficiale a tutti i docenti, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

4. L'Istituzione Scolastica adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

5. I provvedimenti disciplinari dovranno tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Ruolo determinante assume la famiglia che dovrà partecipare attivamente alla rieducazione dello studente.

Art. 8 – Procedure da attivare in caso di manifestazione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo

1. Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe configurarsi quale comportamento di bullismo/cyberbullismo bisogna informare immediatamente il Dirigente Scolastico.

2. Nel caso in cui il comportamento posto in atto dallo studente configuri una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. In casi di particolare gravità ed in assenza del Dirigente Scolastico il docente che rileva la fattispecie di reato procedibile d'ufficio deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

3. L'uso improprio di telefono cellulare, smarphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Art. 9 – Rilevazione e gestione dei casi

In linea con la normativa vigente, al fine di contrastare ogni fenomeno di bullismo e cyberbullismo, il Liceo "Tommaso Campanella di Lamezia Terme" si impegna ad operare su due piani d'azione interagenti:

1) programmazione (e implementazione) di azioni formative/informative di prevenzione e di contrasto,
a livello:

- a) universale, in quanto rivolte a tutte le componenti della comunità scolastica -alunni, famiglie, docenti, personale ATA- e volta a sensibilizzare sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- b) selettivo perché destinate a specifici gruppi-classe in cui siano emersi comportamenti disfunzionali nell'ambito della interazione sociale;
- c) indicato in quanto rivolte a singoli alunni che presentano comportamenti a rischio.

I percorsi di prevenzione e di contrasto mirano a costruire legami di gruppo positivi, a potenziare il senso di appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell'alterità e l'accettazione della diversità, a supportare il miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell'intero clima scolastico, a consolidare l'adozione di comportamenti prosociali, a promuovere la cultura della legalità, a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica.

Le attività di prevenzione si concretizzano in interventi informativi ed educativi promossi dal Dirigente Scolastico, dalla Commissione Bullismo e Cyberbullismo e dai singoli Consigli di Classe. Per interventi informativi ed educativi sono da intendersi: incontri con gli alunni coinvolti, interventi/discussione in classe, informazione e coinvolgimento dei genitori, responsabilizzazione degli alunni coinvolti, revisione delle regole di comportamento individuale e di classe, interventi educativi mediati da soggetti esterni, attività laboratoriali, giochi pedagogici, drammatizzazioni, attività espressive, circle time, dibattiti di classe a tema, ecc. Le attività di prevenzione sono pianificate a partire da azioni di indagine predittiva volte a definire le tipologie di intervento da effettuare; la progettazione delle azioni pensate per il livelli b) e c) sarà determinata dallo scenario di riferimento: 1) livello di rischio bullismo e di vittimizzazione > richiesta d'attenzione; 2) livello sistematico di bullismo e vittimizzazione > richiesta di intervento; 3) livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione > richiesta d'intervento immediato.

2) gestione di atti espliciti persecutori di prevaricazione

La gestione di atti espliciti di prevaricazione è regolamentata da una procedura operativa di intervento.

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, commessi all'interno e/o al di fuori della scuola, opportunamente accertati, verranno sanzionati sulla base di quanto previsto nel presente Protocollo, in linea con quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto, nel Patto Educativo di Corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

1. Fasi della procedura operativa d'intervento

Prima fase_Segnalazione e presa in carico.

A seguito di segnalazione dell'episodio di bullismo e/o cyberbullismo da parte della vittima o di chi sia a conoscenza dei fatti, attraverso la compilazione di una scheda di prima segnalazione (**vedi Allegato 1**) appositamente predisposta o tramite segnalazione orale, i soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di Classe o i membri della Commissione Bullismo e Cyberbullismo), informati il Dirigente Scolastico e il Referente/Commissione Bullismo e Cyberbullismo, entro 24-48 ore, si avviano a procedere alla Seconda fase_Valutazione del caso. Nel caso in cui la segnalazione arrivi direttamente al D.S., questi procederà alla

Seconda fase, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti. Qualsiasi segnalazione può essere anonima, ma va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente. Viene predisposto uno spazio per la raccolta delle schede di prima segnalazione nei pressi della sala docenti.

Seconda fase_Valutazione approfondita del caso. I soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di classe o Team Docenti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Referente/Commissione Bullismo e Cyberbullismo) procedono alla ricostruzione dell'accaduto, all'analisi e alla valutazione approfondita del caso; a tal fine, le azioni necessarie sono: ● audizione dei protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni; ● audizione degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori, tempestivamente informati dei fatti accaduti; ● raccolta di eventuali documenti o materiali utili, anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati; ● raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità; ● ricostruzione dei fatti alla luce di quanto emerso; ● redazione di accurati verbali.

Terza fase_Definizione delle azioni educative e dei provvedimenti sanzionatori. Appurati i fatti e stabilite la natura di atti espliciti persecutori di prevaricazione, ascrivibili alla casistica dei fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, i soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di classe, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il Referente/Commissione Bullismo e Cyberbullismo) definiscono le azioni educative da intraprendere -anche tenendo conto delle risorse disponibili interne ed esterne alla scuola- e il provvedimento sanzionatorio da irrogare. Gli interventi educativi e i provvedimenti sanzionatori dovranno essere adottati in base alla gravità, ampiezza e divulgazione dell'atto, tenendo conto della gravità della sintomatologia della vittima e del bullo/cyberbullo e delle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e delle famiglie coinvolte. I soggetti responsabili (i docenti del Consiglio di classe per tramite del Coordinatore di Classe) procedono ad una convocazione tempestiva delle famiglie del/i soggetto/i passivo/i coinvolto/i (vittima/e). Il Dirigente Scolastico procede a convocazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori del bullo/cyberbullo, a meno che il fatto non costituisca reato (in caso di notizia di reato perseguibile d'ufficio, il DS deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria). Si ricorda che l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici (15) giorni è di competenza del Consiglio di Classe, mentre per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici (15) giorni la competenza è del Consiglio di Istituto.

Quarta fase_Implementazione delle azioni educative, irrogazione del provvedimento sanzionatorio e monitoraggio. Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti procedono all'implementazione delle azioni educative e all'irrogazione del provvedimento sanzionatorio. Provvedono, inoltre, al monitoraggio – a medio e a lungo termine- del fenomeno e alla valutazione degli interventi attuati.

Art. 10 – Piano di giustizia riparativa e di prevenzione

La scuola è chiamata ad attivare misure di sostegno e di rieducazione allo scopo di tutelare la vittima. Convivenza, rispetto e dialogo devono essere gli elementi per una giusta vita comune tra i pari, poiché le azioni prevaricatorie e prepotenti e le cattiverie gratuite possono cambiare improvvisamente e per sempre la storia di un adolescente fragile. Compito della scuola è quello di promuovere un cambiamento nel “bullo”, facendogli acquisire un rafforzamento del senso di responsabilità, attraverso **processi virtuosi, dibattiti, incontri, dialoghi e lavori socialmente utili a favore della comunità scolastica** che ridiano senso e speranza, poiché azioni contrarie potrebbero indurre gli individui solo all’isolamento ed alla dispersione scolastica. Inoltre, il compito della scuola è anche quello di salvaguardare la sfera psicologica sia della vittima che del bullo, predisponendo uno **sportello di ascolto** a cura dello psicologo dell’Istituto che possa sostenere anche le famiglie coinvolte.

Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d’Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono coinvolti in un percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti e, se possibile, a mettere in atto **comportamenti attivi riparatori (es. attività di volontariato, pulizia degli spazi scolastici, piccole manutenzioni)**.

La giustizia riparativa prevede una mediazione, da parte di un adulto significativo, tra chi subisce e chi commette l’atto di bullismo, che culmina con un **incontro volontario tra l’autore di reato e la vittima diretta**, alla presenza di mediatori, familiari e/o adulti di riferimento, per assumersi la responsabilità di *fare ammenda e riparare* quanto detto o fatto. Il percorso di giustizia riparativa è l’occasione per conoscersi, per scoprire e riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, per poter lavorare su un nuovo sé capace di atteggiamenti costruttivi e non oppositivi, di prendersi cura e non solo di danneggiare. Il percorso di riparazione permette anche di riconoscere di essere parte di una comunità e constatare l’effetto dei propri atteggiamenti sugli altri.

L’adolescente deve rendersi conto dell’azione, delle conseguenze e dell’offesa recata alla persona, postando o condividendo una fotografia. Il percorso è utile per costruire un nuovo approccio alle relazioni anche all’interno della famiglia. I genitori possono infatti diventare punti di riferimento che accompagnano nell’identificazione dei problemi e delle possibili soluzioni, il fulcro di ogni progetto di giustizia riparativa, a beneficio dell’intera comunità. L’autore di reato è spinto a riconoscere motivazioni ed emozioni che lo muovevano precedentemente e a fare i conti con sentimenti di vergogna e imbarazzo conseguenti al riconoscimento della propria colpa.

- Condividere un piano d’intervento dove la famiglia e la comunità si assumono, assieme ad autore e vittima, la responsabilità di rivestire un ruolo attivo nella risoluzione del conflitto e della riparazione del danno determinato.

- Adottare un approccio riparativo nei contesti quotidiani frequentati da giovani può diventare uno strumento preventivo dei comportamenti antisociali (Patrizi, Lepri, 2011).

PREVENZIONE

I percorsi di prevenzione devono mirare a **costruire legami di gruppo positivi, a potenziare il senso di appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell'alterità e l'accettazione della diversità.**

Il Liceo Tommaso Campanella, per quanto riguarda la prevenzione, si propone di operare attenendosi alle indicazioni dell'OMS che consta in 3 livelli principali: prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria.

a) Quella **primaria** ha lo scopo di garantire un clima positivo basato sul rispetto reciproco e sulla sana convivenza in ambito scolastico, promuovendo la responsabilizzazione degli studenti attraverso attività quali letture, film, dibattiti sul tema e commento di articoli; predisponendoli verso un atteggiamento empatico nei confronti della vittima; impegnandoli a vivere esperienze positive di socializzazione.

b) La prevenzione **secondaria** prevede delle azioni incentrate su gruppi a rischio, che hanno già manifestato tendenze inerenti il bullismo, attraverso la collaborazione tra la scuola stessa, i ragazzi, le famiglie ed i servizi del territorio per promuovere un percorso di vicinanza e di ascolto.

c) Infine, la prevenzione **terziaria** in cui il problema è presente già in uno stato avanzato e le cui azioni sono rivolte sia al singolo individuo che all'intera classe.

Il team antibullismo sarà affiancato da altre figure quali psicologi ed equipe multidisciplinare per fronteggiare i casi più acuti, attraverso interventi adeguati che mirino al ripristino della relazione.

Art. 11 – Pubblicazione sul sito web

Il presente codice disciplinare è pubblicato sul sito internet della scuola nonché nella sezione amministrazione trasparente.

Il presente regolamento risulta approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 80 del 4 novembre 2021

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E CYBERBULLISMO

NOME di chi compila la segnalazione:.....

DATA

1) La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era :

- La vittima
- Un compagno della vittima.....
- Madre, padre, tutore della vittima, nome.....
- Docente, nome.....
- Altri, nome

2) **Vittima** ... classe.....
Altre vittime..... classe.....

3) **bullo/bulli** (presunti) nome..... classe.....
.....
.....
.....

4) Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza

.....
.....
.....

5) Quante volte sono successi gli episodi?

.....
.....
.....